



REGOLAMENTO ENTRATE TRIBUTARIE

INDIVIDUAZIONE CREDITI

DI MODESTA ENTITA'

**Adottato con Delibera
Di Consiglio Comunale
n. 12 DEL 28.03.2007**

Art. 1

Ambito e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita al Comune dall'art.52 del D. Lgs. 15/12/1997 n.446 e individua i crediti di modesta entità in materia di tributi di competenza del Comune di cui al comma 168 dell'art.1 della Legge del 27/12/2006 n.296 e per i quali non si procede all'incasso o al rimborso.

Art. 2

Oggetto

1. Costituiscono oggetto del presente Regolamento le entrate tributarie derivanti da imposte, tasse e diritti comunque aventi natura prevalentemente tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura, e che sono richiamate nel presente Regolamento.
2. Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme continuano ad essere applicate se non contrastanti con quelle del presente Regolamento.

Art. 3

Regolamenti richiamati

1. In applicazione del precedente articolo si richiamano i singoli regolamenti, già emanati in materia:
 - Regolamento per l'applicazione della tassa per il servizio relativo alla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 30/03/2006 e successive modificazioni;
 - Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione C.C. n. 74 del 23/11/1998 e successive modificazioni;
 - Regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sugli Immobili approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 23/02/2000 e successive modificazioni;

Art.4

Crediti tributari di modesta entità

1. Sono considerati crediti tributari di modesta entità quelli per i quali gli importi da versare, da riscuotere o da rimborsare siano inferiori a 10,00 €, per i quali non si procede all'incasso o al rimborso.
2. Costituiscono eccezione a quanto disciplinato dal comma 1 i sottoelencati versamenti:
 - ICI importo annuo in autotassazione, versamenti TARSU giornaliera e COSAP per le occupazioni temporanee per i quali l'importo minimo è fissato in € 5,00;
 - imposta di pubblicità per la quale l'importo minimo è fissato in € 2,00;
3. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità Euro, così come previsto dall'art.1 comma 166 della Legge Finanziaria 2007.
4. Si intende, in tal senso, prevalente l'antieconomicità del procedimento di accertamento, riscossione o rimborso e non si procede ad attuarlo.

5. Il presente articolo trova applicazione anche ai rapporti pendenti al 1°Gennaio 2007

Art.5
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01/01/2007.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle contenute nel presente Regolamento .